

## AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII

Acquasanta Terme, Ascoli Piceno (capofila), Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta



# "ASSEGNI DI CURA" per le famiglie che svolgono funzioni assistenziali rivolte ad ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

(Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 20.04.2015)

# **AVVISO PUBBLICO**

Ai sensi della D.G.R. n. 328/2015 sono destinatari dell'assegno di cura gli anziani non autosufficienti residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 22 (di seguito ATS 22), che permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dalle loro famiglie o con l'aiuto di assistenti familiari privati in possesso di regolare contratto di lavoro, nell'ambito di un programma complessivo di assistenza domiciliare, predisposto dal Servizio Sociale di residenza, in accordo con le Unità Valutative Integrate per i casi di particolare complessità.

# REQUISITI/MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1. La persona anziana assistita deve:
- a) aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del presente avviso pubblico;
- b) essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% e usufruire di indennità di accompagnamento. Vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità. Vige l'equiparabilità dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell'indennità di accompagnamento dell'INPS e alternativo a tale misura. Non possono presentare domanda le persone per le quali non si sia ancora concluso il procedimento per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- c) essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell'ATS 22 ed ivi domiciliata. Nei casi di domicilio fuori Regione Marche si farà riferimento a quanto previsto dalla DGR n. 328 del 20.04.2015;
- d) usufruire di un'adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall'assistente sociale di riferimento, in collaborazione con l'Unità Valutativa Integrata per i casi di particolare complessità. Non sono accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali di cui alle L.R. 20/2002 e L.R. 20/2000 (es. residenze protette, RSA).

Sono esclusi dai benefici di cui al presente avviso gli anziani in condizione di non autosufficienza facenti parte di Ordini religiosi della Chiesa Cattolica e residenti nel territorio regionale, per i quali la Regione Marche ha previsto un apposito percorso di accesso all'assegno di cura.

## 1. Possono presentare domanda:

- a) **l'anziano** stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
- b) **i familiari** (parente entro il 4° grado o affine entro il 2° grado), che accolgono l'anziano nel proprio nucleo o che si prendono cura dello stesso anche se non convivente;
- c) il **soggetto incaricato della tutela** dell'anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

 Coloro che hanno percepito l'assegno di cura nell'anno 2014 dovranno presentare una comunicazione, pena l'esclusione, in cui sia espressa la volontà di continuare a percepire l'assegno di cura, allegando l'attestazione I.S.E.E. ordinario, completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e relativi decreti attuativi.

#### **DOMANDE**

Le domande, redatte su apposito modello, dovranno essere presentate <u>entro e non oltre il 15 ottobre 2015,</u> pena l'esclusione, direttamente presso il protocollo del proprio Comune di residenza oppure inviate a mezzo raccomandata A/R (in tal caso per la verifica del rispetto dei termini farà fede il timbro postale dell'Ufficio accettante).

La domanda dovrà essere corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione:

- 1. attestazione I.S.E.E. ordinario, completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e relativi decreti attuativi.
  - Per la valutazione ai fini dell'accesso all'assegno, l'Ente erogatore terrà conto dell'I.S.E.E. calcolato sul nucleo familiare anagrafico. Nel caso di ISEE calcolati su nuclei familiari non corrispondenti a quelli anagrafici si provvederà all'automatica archiviazione della domanda. Si fa presente che di norma l'eventuale badante non fa parte del nucleo familiare anagrafico;
- 2. copia dell'ultimo verbale di invalidità civile al 100%, con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- 3. copia di un valido documento di identità del richiedente.

Coloro che hanno percepito l'assegno di cura nell'anno 2014 dovranno presentare una comunicazione entro e non oltre il 15 ottobre 2015, pena l'esclusione, allegando l'attestazione I.S.E.E. ordinario, completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e relativi decreti attuativi.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta o contenente atti e dichiarazioni mendaci verranno automaticamente archiviate.

Si rammenta che in caso di affermazioni false, rese in sede di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, si incorre nelle pene stabilite dal Codice penale. Allo scopo verranno attivati i controlli dovuti; la dichiarazione I.S.E.E., allegata alla domanda di accesso all'assegno di cura, potrà essere sottoposta a verifiche e controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Ai fini dell'erogazione del beneficio, successivamente all'accertata regolarità della domanda, il personale referente provvederà all'esame in loco della situazione assistenziale. Qualora si riscontri la presenza continuativa di un'assistente/collaboratrice familiare privata, saranno richieste:

- copia di regolare contratto di lavoro, nel caso in cui il supporto all'anziano sia prestato da un'assistente/collaboratrice familiare direttamente incaricata;
- copia dell'attestazione dell'ultimo pagamento delle prestazioni, nel caso in cui il supporto all'anziano sia prestato da un'assistente/collaboratrice familiare fornita da un ente privato.

In caso di prestazioni occasionali, sarà richiesta documentazione specifica attestante la regolarità delle stesse.

La mancata presentazione della documentazione suddetta comporterà l'esclusione dal beneficio.

Sarà inoltre richiesto l'impegno formale da parte dell'assistente familiare dei soggetti beneficiari dell'assegno di cura ad iscriversi all'Elenco regionale degli Assistenti familiari gestito dai CIOF – Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio.

# **ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

L'entità dell'assegno a favore dei destinatari è pari a euro 200,00 mensili; non costituisce vitalizio, ma supporto personalizzato nell'ambito del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), che individua i rispettivi impegni tra le parti a garanzia della realizzazione degli interventi assistenziali previsti nel PAI.

In caso di presenza di più persone non autosufficienti nello stesso nucleo familiare verrà concesso un massimo di due assegni di cura, utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell'assistente sociale dell'ATS in merito alla gravità delle condizioni di salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza.

# L'assegno di cura si interrompe:

- 1. in caso di inserimento permanente presso una struttura residenziale;
- con l'attivazione del servizio comunale di assistenza domiciliare-SAD (i beneficiari del SAD possono presentare richiesta di accesso al contributo ferma restando la non cumulabilità degli interventi; il diritto all'assegno pertanto decorrerà dal momento di interruzione del SAD successivo all'approvazione della graduatoria);
- 3. col venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti coi destinatari dei contributi nell'ambito del PAI;
- 4. col venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall'intervento;
- 5. in caso di rinuncia scritta rilasciata dal richiedente;
- 6. in caso di decesso del beneficiario.

In caso di interruzione si procederà allo scorrimento della graduatoria con decorrenza non retroattiva del beneficio economico.

L'assegno di cura viene sospeso in caso di ricovero temporaneo del beneficiario c/o strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l'assistenza venga meno durante il periodo di ricovero.

L'assegno di cura è incompatibile con il servizio SAD e con l'intervento Home Care Premium effettuato dall'INPS; è inoltre alternativo all'intervento di assistenza domiciliare indiretta rivolto ai soggetti over 65 anni in situazione di "particolare gravità".

Gli anziani beneficiari dei summenzionati interventi possono presentare domanda per l'assegno di cura, ma qualora successivamente all'approvazione della graduatoria rientrino tra gli aventi diritto, il beneficio potrà essere erogato solo previa cessazione degli interventi di che trattasi.

### PERCORSO PER ACCEDERE ALL'ASSEGNO DI CURA

Ciascun Comune dell'ATS, entro 14 gg. dal termine di presentazione delle domande, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, farà pervenire al Coordinatore dell'ATS 22 le domande pervenute e i relativi allegati. Il Coordinatore, in collaborazione con i competenti servizi sociali e socio sanitari, attiverà un iter procedurale per definire gli aventi diritto all'assegno di cura. In particolare verrà predisposta una graduatoria provvisoria in base ai valori I.S.E.E.. A parità di I.S.E.E. verrà data priorità ai soggetti più anziani di età. La suddetta graduatoria non darà immediato diritto al contributo, ma alla presa in carico della situazione da parte dell'assistente sociale e alla successiva verifica circa la possibilità di accesso all'assegno, previa stesura del PAI e di un "patto" sottoscritto dal Coordinatore e dalla famiglia che assiste l'anziano non autosufficiente o dall'anziano stesso.

Nel patto vengono indicati:

- 1. i percorsi assistenziali a carico della famiglia,
- 2. gli impegni a carico dei servizi,
- 3. la qualità di vita da garantire alla persona assistita,
- 4. le conseguenti modalità di utilizzo dell'assegno di cura assieme alla tempistica di concessione dello stesso.

Il "Patto di Assistenza Domiciliare" dovrà inoltre riportare l'impegno formale da parte dell'assistente familiare dei soggetti beneficiari dell'assegno di cura ad iscriversi all'Elenco regionale degli Assistenti familiari (D.G.R. n. 118 del 02/02/2009) gestito presso i Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione (CIOF) entro dodici mesi dalla concessione del beneficio.

Al termine del percorso sopra indicato, verrà pubblicata la graduatoria definitiva e verrà trasmessa ai singoli richiedenti una comunicazione scritta relativa all'esito della domanda. La graduatoria avrà durata di 12 mesi. L'eventuale diritto all'assegno di cura verrà riconosciuto dal 01.01.2015.

La graduatoria definitiva, una volta approvata dal Comitato dei Sindaci dell'ATS, non sarà successivamente modificabile con la presentazione di ISEE differenti da quelli utilizzati per la predisposizione della graduatoria stessa, indipendentemente dalla motivazione che ha portato il richiedente a produrre un nuovo ISEE.

#### MODULISTICA E INFORMAZIONI

La modulistica relativa alla domanda è disponibile presso i seguenti uffici/servizi:

- Uffici di Promozione Sociale e Servizi Sociali dei Comuni di: Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati anche presso il sito internet www.comuneap.gov.it.

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla deliberazione della Giunta Regionale n. 328 del 20.04.2015. L'erogazione dell'assegno di cura, di cui al presente bando, è subordinata all'effettivo finanziamento da parte della Regione Marche.

Ascoli Piceno, lì 7 settembre 2015

Il Dirigente Dott. Paolo Ciccarelli